

20/10/1946

CONTRATTO DI LAVORO PER GLI OPERAI PANIFICIERI DI MODENA E PROVINCIA

Il presente contratto collettivo di lavoro, da valere per il comune e la Provincia di Modena, ha lo scopo di regolare tra i datori di lavoro ed il personale dipendente, il pacifico e normale svolgimento del lavoro, conciliando gli interessi del Gruppo Panificatori con quelli della Lega Lavoranti Fornai e tutelando in ogni caso, gli interessi superiori dell'approvvigionamento del pane alla popolazione civile.

Tale contratto sostituirà in ogni sua parte il vigente contratto Nazionale di lavoro, e si intenderà deceduto in ogni sua clausola, alla data in cui entrerà in vigore il nuovo contratto di lavoro nazionale.

PER LA LEGA LAV.FORNAI  
F. Secchi Romolo  
Berselli Ruggero  
Zambelli Giuseppe

PER IL GRUPPO PANIFICATORI  
F.to Borelli Alberto  
Corni Alberto  
Reg. Sacchetti

PER LA CAMERA DEL LAVORO  
F/ to Caverni

Il giorno 20 ottobre 1946, tra il Gruppo Panificatori di Modena in persona del suo Presidente Borelli Alberto, ed i Sigg. Reg. Sacchetti, e Corni Alberto e la Lega Lavoranti Fornai in persona dei suoi rappresentanti Berselli Ruggero, Zambelli Giuseppe e Secchi Romolo, si è stipulato il presente contratto da valere per Modena e provincia.

TARIFFA DI COTTINO

-pane per tessera.....L. 431.- per ogni q.le di farina lavorata (L.252 paga base - L. 179 ind. di contingenza).

Cottura pane per conto terzi, forni promiscui L.331.- per ql. di pane cotto (L. 152 paga base - L.179 indennità di contingenza).

cottura pane per conto terzi forni esclusivi L.341.- per ogni ql. di pane cotto ( L.162 paga base - L. 179 indennità di contingenza).

NOTE TARIFF

1°) In mancanza di energia elettrica dell'esterno, verificatosi prima della l'inizio della lavorazione, l'operaio è tenuto ad iniziare la lavorazione, ugualmente e meno per la durata delle otto ore, dietro compenso del 50% di maggiorazione sulle tariffe.

2°) In casi di forza maggiore, per rotture temporanee di forniture o mancanza di energia elettrica, o di guasto nelle linee interne, purché riparo in giornata, l'operaio è tenuto a terminare il lavoro della giornata senza alcun compenso di maggiorazione.

3°) Il pane fatto totalmente a mano verrà compensato con un aumento del 100 per cento.

## MUTUALITÀ E ASSISTENZA

1°) La mutualità ed assistenza della Lega Lavoranti Fornai, ha per scopo di attenuare la critica situazione degli operai, sia nel periodo di contratta malattia che nell'invalidità e vecchiaia, elargendo loro un sussidio giornaliero da stabilirsi con un criterio di necessità individuale.

2°) Il datore è tenuto a versare alla mutualità ed assistenza della Lega Lavoranti Fornai, la somma di L. 300.-- mensili per ogni operaio stabile. Quotidianamente l'operaio non avesse compiuto il mese, il datore di lavoro verserà per ogni giornata prestata la somma di L. 10 corrispondenti ad un trentesimo della QUOTA mensile. Tale versamento sarà adoperato esclusivamente per il funzionamento della Cassa Malattia.

3°) Qualora il versamento nelle misure suddette all'art. 2 della Mutualità ed assistenza non dovesse permettere un regolare funzionamento della predetta cassa, nel senso di fare avere la necessaria assistenza ai lavoratori fornai i datori di lavoro chiamati ad entrare nel Comitato amministrativo della cassa stessa si impegnano a nome della categoria di fare effettuare dai vari panificatori il necessario versamento suppletivo occorrente fino ad un massimo di ulteriori L. 300.-- mensili per ogni operaio stabile.

### FERIE E TREDECIESIMA MENSILITÀ OPERAI FISSI.

- 1°) Per un anno di servizio compiuto spettano all'operaio 12 giornate di ferie, le frazioni di anno saranno computate in dodicesimi.
- 2°) Il compenso dovuto per le ferie sarà uguale alle paga dell'operaio sostituto (paga globale) dell'anno in corso l'1 luglio-30 giugno.
- 3°) Non oltre il 24 dicembre di ogni anno, al lavoratore che abbia un anno di servizio compiuto, sarà corrisposta una mensilità (13.ª mensilità) pari a 26 giornate calcolate sulla media dei salari percepiti nell'anno, le frazioni di anno saranno computate in dodicesimi.

### FERIE E GRATIFICAZIONE NATALIZIA AI TURNISTI

- 1°) Al fine di elargire le ferie ai turnisti, si conviene che i datori di lavoro consegnarono ad un incaricato della Lega Lavoranti Fornai (dietro regolare ricevuta) una cifra uguale ad una sesta parte dell'importo pagato o titolo di ferie ad ogni operaio fisso.
- 2°) Al fine di elargire la gratificazione natalizia agli operai turnisti che prestano la loro opera saltuariamente presso le varie ditte, si conviene che le ditte interessate versino a tale titolo, al no. incaricato, un contributo pari a ventiseiesimi dell'importo totale della gratificazione corrisposta per l'anno di competenza ai lavoratori sostituiti da turnisti esterni.

### FESTIVITÀ NAZIONALI.

- 1°) Il datore di lavoro dovrà pagare agli operai fissi le festività: 25 Aprile - 1° Maggio - 3 Maggio - 4 Novembre ed eventualmente l'11 giugno (Festa della Repubblica).
- 2°) L'operaio stabile presente al lavoro ha diritto alle paga doppia in tali giornate.

4°) I datori di lavoro nel caso che ottengono il permesso dell'Ispezione del Lavoro di anticipare l'orario del lavoro, per rotture di forno e altro trascorso il termine di 15 giorni dovranno pagare il 15% delle ore antecedenti le ore 4-

5°) I datori di lavoro si impegnano di assumere la mano d'opera attraverso l'Ufficio di Collocamento della Lega Lavoranti Fornai, che ne rilascerà il regolare nulla osta.

6°) Nei panifici che non presentano difficoltà di trasporto, il pane dovrà essere consegnato nei locali di distribuzione. Così pure la farina occorrente per la produzione della giornata, l'operaio è tenuto a trasportarla dal magazzino farina al locale di lavorazione, purché attiguo e posto allo stesso piano.

7°) L'operaio dovrà essere adibito esclusivamente alla lavorazione del pane e non potrà essere adibito a lavorazione di fornaio o altro estraneo alla lavorazione del pane. +

8°) - Il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente per ogni operaio la somma di lire 70,00 per cento biancheria che un apposito delegato passerà a ritirare e che sarà ne rilasciare regolare ricevuta. Tale versamento non verrà effettuato da coloro che forniscono la necessaria biancheria ai lavoratori.

9°) - Le paghe devono essere corrisposte alla fine di ogni settimana.

10°) Il datore di lavoro che intenda far parte della squadra di lavorazione dovrà effettivamente partecipare al lavoro fino a produzione ultimata.

11°) I proprietari non potranno continuare il lavoro con un numero inferiore di operai e quello fisso, trascorso 10 minuti dell'ora prescritta per l'inizio del lavoro, dovranno ricorrere alla mano d'opera di riserva e saranno autorizzati a rimandare senza compenso alcuno l'operaio fisso che nel frattempo fosse giunto, senza anche se avesse cominciato il lavoro.

12°) In caso di licenziamento sarà obbligo reciproco di un preavviso di giorni 8 (otto). La parte licenziante dovrà corrispondere all'altra l'equivalente di paga in base alle giornate di preavviso.

13°) In caso di comprovata malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per la durata stabilita dalla Cassa Nazionale Malattia.

14°) In caso di licenziamento o dimissioni, all'operaio spettano n.5 giornate per ogni quinquennio di indennità di licenziamento o dimissioni, le frazioni di anno saranno computate in dodicesimi.

15°) Gli operai di turno inviati al lavoro dell'Ufficio di Collocamento, se saranno respinti senza giustificato motivo, dovranno essere indennizzati della intera mercede giornaliera dei datori di lavoro stessi.

16°) I datori di lavoro sono tenuti a pagare L.10 mensili per ogni operaio occupato per il funzionamento dell'Ufficio di Collocamento.

In direzione, l'amministrazione e il controllo delle varie attività dell'ufficio stesso è di pertinenza del Consiglio direttivo della Lega Lavoranti Fornai, alle cui sedute in materia di collocamento, sarà invitato un rappresentante del Gruppo Panificatori di Modena.

17°) I datori di lavoro sono tenuti a versare la somma di L.100.=- mensili per l'aiuto agli operai di riserva che non dovessero lavorare nei giorni che sono comandati, resto inteso che l'amministrazione di detta somma è di diritto della Commissione dei datori di lavoro.

3°) L'operaio stabile assente, purché giustificato, ha diritto al solo 50 per cento della retribuzione normale.

4°) L'operaio turnista presente in detto giornata ha diritto alla paga doppia.

#### NOTA SULLA SCELTA LA... DI... DI...

Per dare la possibilità, a tutti i lavoratori, pendentieri, disoccupati che sono in misura più rilevante affiniscono all'Ufficio di Collocamento; fornai reduci dai campi di concentramento e dalle formazioni partigiane, lavoratori che tutto hanno sacrificato al bene e nell'interesse del nostro paese contribuendo a salvare il patrimonio nazionale e a portarci la liberazione dalle forze nazi-fasciste, si stabilisce quanto segue:

- a) che solo uno dei componenti la famiglia del titolare oltre il titolare stesso del forno, sia ammesso alla lavorazione.
- b) il lavoro sia limitato a 6 giornate lavorative come previsto dalla legge sul lavoro.
- c) i pensionati per vecchiaia che si trovassero ancora occupati, dovranno fare una giornata in più degli altri lavoratori a favore dei disoccupati.

#### APPLICAZIONE DEL CONTRATTO IN PROVINCIA.

Il presente contratto sarà applicato in tutta la provincia di Modena e la riduzione sulle cifre concordate non dovrà essere in nessun caso superiore al 5%.

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente contratto, letto approvato e sottoscritto, andrà in vigore e tutti gli effetti, il giorno 20 ottobre 1946 ed ha valore effettivo per tutto il territorio della Provincia di Modena.

Di tutte le controversie che potessero sorgere fra le parti contraenti in ordine all'applicazione ed alle interpretazioni del presente accordo di lavoro, nonché al rispetto delle vigenti leggi e non potessero essere risolte dalle due parti contraenti e firmatarie, la soluzione sarà demandata ad una commissione provinciale di esperti di lavoro e di lavoratori.

IL SINDACATO UNITARIO

F.to Borelli Alberto

Coeni Alberto

Rag. Sacchetti

LA LEGA LAVORANTI FORNAI

F.to Zambelli Giuseppe

Borselli Ruggiero

Sacchi Romeo

PER LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Governi Tommaso